

Ai sensi dell'articolo 35 punto 1 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale), ("Gazzetta ufficiale", n. 33/01, 60/01 - interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08 e 36/09), il Consiglio cittadino della Città di Buie nella seduta svoltasi il 30 luglio 2009, emana lo

STATUTO DELLA CITTA' DI BUIE - BUIE

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.

Il presente Statuto sancisce lo status e la struttura interna della Città di Buie (nel testo a seguire: Città) in modo dettagliato:

- a) lo status, il comprensorio ed i confini
- b) l'ambito d'autogoverno locale
- c) i diritti dell'uomo e del cittadino
- d) l'autonomia culturale e altri diritti delle comunità etniche e nazionali, o minoranze
- e) i simboli, i timbri e la Giornata della Città
- f) i riconoscimenti pubblici,
- g) la tutela delle peculiarità etniche e culturali autoctone della comunità nazionale italiana e dei suoi appartenenti,
- h) l'ordinamento, le competenze e le modalità lavorative degli organi,
- i) il finanziamento e la proprietà
- j) gli atti normativi
- k) le modalità di consultazione dei cittadini
- l) le modalità decisionali dirette dei cittadini
- m) i comitati locali
- n) le forme di collaborazione con le altre unità d'autonomia locale e regionale,
- o) disposizioni finali.

Nel comprensorio della Città di Buie sono paritetiche nell'uso ufficiale la lingua croata e quella italiana.

II. STATUS, COMPENSORIO E CONFINI DELLA CITTA'

Articolo 2.

La Città di Buie è un'unità d'autogoverno locale definita dalla Legge sui confini delle regioni, delle città e dei comuni nella Repubblica di Croazia.

La denominazione della Città è: Città di Buie – Buie

La Città è persona giuridica.

La sede della Città è: Buie, Via dell'Istria, numero 2.

Articolo 3.

La Città comprende il territorio dei seguenti abitati: Baredine, Bibali, Collalto, Briz, Buie, Buroli, Busin, Gambozzi, Caldanja, Canegra, Castelvenere, Crassizza, Carsette, Cucibreg,

Losari, Marussici, Merischie, Molino Grande, Momiano, Oscurus, Plovania, Madonna del Carso-
in parte, Scrlie, Scudelin e Tribano.

III AMBITO D'AUTOGOVERNO DELLA CITTA'

Articolo 4.

La Città nel suo ambito d'autogoverno svolge le attività d'importanza locale con le quali si realizzano direttamente le necessità delle cittadine/dei cittadini e che non sono demandate dalla Costituzione o dalla legge agli organi statali e precisamente le attività che si riferiscono:

- a) all'assetto dell'abitato e all'abitazione,
- b) alla pianificazione urbanistico - territoriale,
- c) alle attività comunali,
- d) alla tutela dell'infanzia e dei giovani,
- e) alla previdenza sociale,
- f) alla tutela sanitaria primaria,
- g) all'educazione e all'istruzione prescolare ed elementare,
- h) alla cultura, alla cultura fisica, cultura tecnica e lo sport,
- i) alla tutela del consumatore,
- j) alla tutela e al miglioramento dell'ambiente
- k) alla tutela antincendio e alla protezione civile,
- l) al traffico nel proprio comprensorio,
- m) e alle altre attività ai sensi di leggi specifiche

Articolo 5.

Il Consiglio cittadino può decidere che determinati lavori dell'ambito dell'autogoverno della Città di cui all'articolo 4 del presente Statuto vengano demandati alla Regione istriana, rispettivamente ai comitati locali.

Il Consiglio cittadino ha la facoltà di richiedere alla Regione istriana che singole attività di sua competenza siano demandate alla Città, se la stessa è in grado di assicurare i proventi finanziari necessari per il loro espletamento.

IV. I DIRITTI DELL'UOMO E DEL CITTADINO

Articolo 6.

Ogni persona e cittadino nella Città di Buie ha tutti i diritti e le libertà indipendentemente dalla razza, dal colore, dal sesso, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni politiche o altre, origini nazionali o sociali, proprietà, nascita, educazione, stato sociale o altre caratteristiche.

Articolo 7.

Tutti i cittadini della Città di Buie hanno stessi diritti.

Articolo 8.

Ai cittadini della Città di Buie viene garantito il diritto di libera associazione per la protezione dei propri interessi o di promozione di aspetti sociali, economici, convinzioni

politiche, etniche, culturali e di altro tipo di obiettivi. Pertanto, i cittadini possono liberamente fondare sindacati e altre associazioni, unirvisi o lasciarli.

V. AUTONOMIA CULTURALE E ALTRI DIRITTI DELLE COMUNITA' ETNICHE E NAZIONALI O MINORANZE

Articolo 9.

La città di Buie garantisce l'uguaglianza di tutte le comunità etniche e nazionali o minoranze.

Agli appartenenti di tutte le comunità etniche e nazionali o minoranze, è garantita la libertà di espressione dell'appartenenza nazionale, l'uso della lingua, scrittura e l'autonomia culturale.

Articolo 10.

Nella Città di Buie agli appartenenti delle comunità etniche e nazionali o minoranze è garantito il libero possesso e l'uso dei loro segni e simboli.

Nell'uso ufficiale sei segni e simboli delle comunità etniche e nazionali o minoranze devono obbligatoriamente essere accompagnati da segni e simboli della Repubblica di Croazia, la Regione Istriana e la Città di Buie.

Se si esegue l'inno nazionale o la canzone solenne della comunità etnica o nazionale o delle minoranze, è obbligatorio eseguire prima l'inno nazionale croato.

Articolo 11.

Nella Città di Buie le comunità etniche e nazionali o minoranze sono libere di organizzare l'attività informativa e editoriale nella propria lingua e scrittura e fondare associazioni culturali e di altro tipo al fine di preservare l'identità nazionale e culturale.

La Città di Buie sostiene finanziariamente l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1 di questo articolo in base alle sue possibilità.

VI. TUTELA DELLE PARTICOLARITA' ETNICHE E CULTURALI AUTOCTONE DELLA COMUNITA' NAZIONALE ITALIANA E DEI SUOI APPARTENENTI

Articolo 12.

Nel Consiglio cittadino della Città di Buie, agli appartenenti della comunità nazionale italiana si garantisce la rappresentanza in proporzione al numero complessivo della popolazione della città.

È considerato rilevante il censimento del 1991.

Articolo 13.

Al fine di migliorare, mantenere e tutelare la posizione delle minoranze nazionali nella società, gli appartenenti alle minoranze nazionali eleggono i propri rappresentanti con lo scopo di partecipare alla vita pubblica e al governo degli affari locali tramite il consiglio delle minoranze nazionali.

I membri del consiglio delle minoranze nazionali si eleggono direttamente mediante votazione segreta per un mandato di quattro anni. In merito all'elezione e alle altre questioni inerenti alla loro nomina si applicano adeguatamente le disposizioni della legge che sanciscono l'elezione degli organi rappresentativi delle unità d'autogoverno locale.

Il consiglio della minoranza nazionale è una persona giuridica no-profit. Ottiene lo status di persona giuridica con l'iscrizione nel registro dei consigli delle minoranze nazionali presso il ministero preposto all'amministrazione generale.

Dei propri obblighi il consiglio ne risponde con l'intera proprietà.

Articolo 14.

La Città di Buie assicura i mezzi finanziari per il lavoro dei consigli delle minoranze nazionali, compresi i mezzi per lo svolgimento dei lavori amministrativi, e può inoltre assicurare i mezzi finanziari per lo svolgimento di determinate attività definite nei programmi di lavoro dei consigli delle minoranze nazionali secondo le possibilità del bilancio.

Il piano finanziario e il bilancio consuntivo dei consigli delle minoranze nazionali sono pubblicati nella "Gazzetta ufficiale della Città di Buie."

Articolo 15.

Nella procedura di emanazione di prescrizioni e degli altri atti normativi, gli organi operativi del Consiglio cittadino si consultano regolarmente con i Consigli delle minoranze nazionali in merito alle questioni che riguardano la posizione degli appartenenti alle minoranze nazionali.

Il Consiglio cittadino incita una collaborazione proficua dei consigli delle minoranze nazionali nel proporre le misure di miglioramento della posizione delle minoranze, l'emanazione di atti generali che riguardano la posizione delle minoranze e simili.

Le norme, i termini e le procedure di realizzazione dei propri diritti di cui al paragrafo precedente saranno sancite in modo più dettagliato dal Regolamento di procedura del Consiglio cittadino della Città di Buie.

Articolo 16.

Il sindaco della Città di Buie nella preparazione degli atti generali del Consiglio delle minoranze nazionali, istituiti per il comprensorio comunale, ha l'obbligo di richiedere opinioni e suggerimenti in merito alle disposizioni che disciplinano i diritti e le libertà delle minoranze nazionali.

Articolo 17.

Se il Consiglio delle minoranze nazionali o il rappresentate della minoranza ritiene che un atto generale adottato dal Consiglio cittadino o alcuna delle sue disposizioni è in contrasto con la Costituzione o la Legge costituzionale sulle minoranze nazionali, senza indugio e non oltre 8 giorni dalla data dell'emanazione dell'atto, ha l'obbligo di riferire al ministero competente per l'amministrazione generale.

Articolo 18.

In base alla Costituzione croata, ai trattati internazionali, alle leggi, al presente Statuto, gli atti generali ed individuali della Regione e della città, ai membri della comunità nazionale italiana sarà garantito il diritto di uso pubblico della loro lingua e scrittura, il diritto di preservare

la propria identità nazionale e culturale per il cui scopo possono istituire associazioni culturali autonome e altri tipi di associazione, il diritto di organizzare liberamente attività di informazione e l'editoria, e il diritto all'istruzione nella propria lingua nel territorio cittadino.

Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Città di Buie offrirà condizioni che garantiscono che l'intera vita pubblica e ufficiale nella Città possa procedere con l'uguaglianza di entrambe le lingue e scrittura.

Articolo 19.

Agli appartenenti della comunità nazionale italiana, si garantisce il diritto ad utilizzare la propria bandiera, segni e simboli.

Nell'uso ufficiale, di segni e simboli della comunità nazionale italiana sono obbligatoriamente aggiunti reciproci segni e simboli della Repubblica di Croazia, della Regione istriana e della Città delle stesse dimensioni.

Sugli edifici e spazi pubblici dove è d'obbligo esporre la bandiera della Repubblica di Croazia, si espone obbligatoriamente anche la bandiera della Regione istriana, della Città e della bandiera della comunità nazionale autoctona italiana, tutte della stessa grandezza.

Articolo 20.

I membri della comunità nazionale autoctona italiana sono liberi di organizzare attività informative e l'editoria in lingua italiana, sono liberi di fondare associazioni culturali e di altro tipo, nonché istituzioni speciali per preservare la propria identità nazionale e culturale.

La Città di Buie incoraggerà la produzione, la promozione e la diffusione di programmi destinati ai membri della comunità nazionale italiana nella loro lingua, e la partecipazione nella creazione di programmi per la comunità nazionale italiana.

Le persone giuridiche impegnate nella comunicazione pubblica permetteranno alla comunità nazionale italiana il coinvolgimento nella creazione del programma destinato alla comunità nazionale italiana.

La Città di Buie sostiene finanziariamente l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo in base alle possibilità finanziarie.

Articolo 21.

La Città riconosce la Comunità degli Italiani come rappresentante ufficiale della comunità nazionale italiana e dei suoi appartenenti.

Per il lavoro della Comunità degli Italiani la Città Buie deve fornire i fondi necessari nel proprio bilancio, nell'ambito delle proprie capacità finanziarie.

Al fine di realizzare gli interessi individuali e collettivi della comunità nazionale italiana, la Comunità degli Italiani è autorizzata a proporre l'iniziativa presso i competenti organi amministrativi per intraprendere le dovute attività nonché di controllarne l'applicazione, in base al presente Statuto e altri atti del Consiglio cittadino.

Articolo 22.

Ai membri della comunità autoctona nazionale italiana nella Città di Buie viene garantito il diritto all'educazione e istruzione nella loro lingua e scrittura in conformità con la Costituzione e la Legge.

L'educazione e l'istruzione nella lingua italiana viene svolta nelle istituzioni prescolari, nelle scuole elementari e superiori, come pure in altre forme di educazione.

Articolo 23.

Al fine di conseguire l'obiettivo di applicazione pratica e immediata dell'uguaglianza delle lingue croata e italiana, in tutte le scuole d'insegnamento in lingua croata viene insegnata la lingua italiana e nelle scuole con lingua d'insegnamento italiana viene insegnata la lingua croata, a iniziare dalla primo fino all'ultimo anno della scuola elementare e superiore.

La lingua croata e italiana sono insegnate in base al piano e programma scolastico, nella stessa misura e in conformità con la legge.

Articolo 24.

La Città di Buie incoraggia l'apprendimento della lingua italiana come lingua dell'ambiente sociale.

Articolo 26.

Nel territorio della Città di Buie, l'uso paritetico della lingua della comunità nazionale italiana è assicurata:

- Nel lavoro degli organi di rappresentanza ed esecutivi del Comune,
- Nel procedimento dinanzi agli organi amministrativi del Comune,
- Nei procedimenti dinanzi agli organi statali di amministrazione di primo grado, le unità strutturali degli organi centrali dell'amministrazione statale di primo grado, dinanzi agli organi giurisdizionali di primo grado, la Procura di Stato e il primo difensore civico di grado, i notai e le persone giuridiche con autorità pubbliche, e che sono autorizzati ad agire nella città, che hanno introdotto l'uso paritetico nell'uso ufficiale della lingua minoritaria.

Gli organi di cui al paragrafo 1 di questo articolo consente l'uso e riconosce la validità di atti giuridici privati redatti sul territorio croato, anche quando sono state scritte in lingua italiana.

Articolo 26.

I lavori del Consiglio cittadino e del sindaco della Città di Buie si svolgono nella lingua croata e italiana.

La Città garantisce il bilinguismo:

- stampando il testo dei sigilli e timbri della stessa dimensione dei caratteri,
- stampando le insegne degli organi rappresentativi, esecutivi e amministrativi, nonché quelli delle persone giuridiche con poteri pubblici della stessa dimensione dei caratteri,
- stampando l'intestazione degli atti nei caratteri delle stesse dimensioni.

Al consigliere saranno forniti in croato e italiano:

- la consegna dei materiali per la seduta del Consiglio cittadino,
- la preparazione dei verbali e la pubblicazione delle conclusioni, decisioni e altri documenti da adottare,
- la pubblicazione degli avvisi ufficiali e inviti degli organi rappresentativi, esecutivi e amministrativi, così come dei materiali per la riunione dell'organo rappresentativo o esecutivo.

Articolo 27.

La città di Buie assicurerà il diritto ai cittadini di emettere in modo bilingue:

- documenti pubblici,

- moduli stampati da utilizzare per scopi ufficiali.

Articolo 28.

L'uso paritetico ufficiale della lingua italiana degli organi amministrativi concerne i seguenti:

- Diversi moduli, inviti, certificati, risoluzioni e altri atti individuali che gli organi amministrativi inviano ai cittadini, devono oltre al testo in lingua croata contenere anche il testo in lingua italiana.
- Inviti pubblici e altre comunicazioni quando sono affissi pubblicamente, oltre al testo in lingua croata devono includere il testo in lingua italiana, e quando sono pubblicati nei media locali, devono essere pubblicati in croato e italiano.
- Tabelle e indicazioni negli uffici devono essere in lingua croata e italiana.
- Il matrimonio si stipula nella lingua o nelle lingue d'uso ufficiale nel comprensorio della Città, in base all'accordo delle persone che intendono stipulare il matrimonio.

Articolo 29.

Nella Città di Buie in croato e italiano, con gli stessi caratteri si stampano:

- la segnaletica del traffico e altre scritte nel traffico,
- i nomi delle strade e delle piazze,
- i nomi dei luoghi e delle località geografiche.

Articolo 30.

Le persone fisiche e giuridiche che svolgono servizio pubblico nella Città di Buie devono stampare i nomi in lingua croata e italiana.

Articolo 31.

I membri della comunità nazionale autoctona italiana hanno, nel procedimento di primo e secondo grado, davanti agli organi amministrativi della Città gli stessi diritti nell'uso della lingua italiana, nonché nei procedimenti dinanzi gli organi statali di amministrazione di primo grado.

Articolo 32.

Onde assicurare la pariteticità nell'uso della lingua croata e italiana, le persone ufficiali negli organi della Città di Buie, delle istituzioni e altre persone giuridiche di proprietà esclusiva o in prevalenza della Città di Buie, o il cui fondatore è la Città, devono usare la lingua croata e italiana.

La Città Buie, nell'assunzione degli ufficiali e dipendenti, deve obbligatoriamente tener conto della rappresentanza adeguata della comunità nazionale italiana in conformità con la legge.

Articolo 33.

Al fine di esercitare i diritti della comunità nazionale italiana nel territorio della Città, i mezzi finanziari sono assicurati nel bilancio.

Articolo 34.

Tutti gli atti di carattere generale approvati dal Consiglio cittadino, il Sindaco, ed i loro organi, devono essere comunicati al pubblico in modo che siano accessibili ai cittadini, in lingua croata e italiana.

Articolo 35.

Sulle questioni relative all'autogoverno locale della Città di Buie che sono di particolare interesse per i membri della comunità nazionale italiana autoctona in conformità con il Regolamento di procedura del Consiglio cittadino, viene garantito il diritto di veto al Comitato per le questioni di diritto e di tutela dei diritti della comunità nazionale autoctona italiana come un organismo permanente di lavoro del Consiglio cittadino.

Il comitato di cui al paragrafo 1 di questo articolo ha un presidente e quattro membri di cui tre membri sono proposti dalla Comunità degli Italiani.

VII. SIMBOLI, TIMBO E GIORNATA DELLA CITTA'

Articolo 36.

La Città ha i suoi simboli che sono:

- a) lo stemma della Città di Buie
- b) la bandiera della Città di Buie

Articolo 37.

Lo stemma della Città di Buie è lo stemma storico a forma di scudo di colore argento (bianco) su cui è riportata la croce di colore rosso e la bordatura di colore bianco.

Articolo 38.

La bandiera della Città di Buie è di colore rosso con lo stemma della Città nella parte superiore della bandiera, di modo che la parte inferiore dello stemma coincide con il punto di intersezione delle diagonali della bandiera. La bandiera è bordata d'oro. La parte inferiore della bandiera è decorata con ritagli rettangolari che s'intersecano in sequenza regolare.

Il rapporto tra la lunghezza e la larghezza della bandiera è di 1 x 2.

Articolo 39.

In merito alle modalità di esposizione e di utilizzo dello stemma e della bandiera della Città di Buie, il Consiglio cittadino emana uno specifico atto generale.

Articolo 40.

Il Consiglio cittadino, il sindaco e gli organi di autogoverno della Città di Buia hanno i propri timbri.

La descrizione dei timbri di cui al paragrafo 1 di questo articolo, le loro modalità d'uso e di custodia devono essere regolate da un regolamento speciale.

Articolo 41.

Il giorno 8 settembre è ufficialmente celebrato come Giornata della Città.

In ricorrenza della Giornata della Città si assegnano i riconoscimenti cittadini e si organizzano altre manifestazioni ufficiali.

VIII. RICONOSCIMENTI PUBBLICI AI CITTADINI

Articolo 42.

I premi, riconoscimenti e le onorificenze della Città di Buie sono:

- a) Il premio della Città di Buie
- b) La targa della Città di Buie
- c) La medaglia della Città di Buie
- d) Il riconoscimento di cittadino onorario della Città di Buie
- e) Riconoscimenti e ringraziamenti

Articolo 43.

Il premio viene assegnato alle persone fisiche di Buie per un pluriennale contributo dato in qualsiasi campo della creatività, il che ha lasciato un contributo significativo allo sviluppo e il prestigio della città.

Articolo 44.

La Targa della Città di Buie si conferisce alle persone giuridiche, società commerciali, istituzioni, per i successi conseguiti nello sviluppo e nel lavoro, come pure per le donazioni effettuate da singoli o istituzioni.

La Targa della Città di Buie può essere assegnata anche alle città e comuni gemellati in Croazia e all'estero, per il sostegno materiale e morale, lo sviluppo generale e il miglioramento delle relazioni reciproche.

Articolo 45.

La Medaglia della Città di Buie si conferisce a singoli per meriti e successi conseguiti nel lavoro.

Articolo 46.

Il Riconoscimento "Cittadino Onorario della Città di Buie", come un onorificenza speciale viene assegnato a persone che hanno dato il loro personale contributo allo sviluppo della città e dei suoi cittadini, indipendentemente se cittadini dello stato croato o estero.

Il Riconoscimento di Cittadino onorario della città è scritto su pergamena, e gli viene conferita anche una speciale targa con inciso l'emblema della città.

Cittadino onorario della città non può dichiarare una persona che è domiciliata in città.

Articolo 47.

I ringraziamenti e i riconoscimenti vengono assegnati a persone fisiche e giuridiche, al fine di elogiare i risultati e le attività, in particolare attività umanitarie, le donazioni e aiuti alla città.

Articolo 48.

Del contenuto, della forma e della procedura in merito al conferimento dei riconoscimenti pubblici decide il Consiglio cittadino tramite atto normativo particolare.

Oltre ai riconoscimenti di cui all'articolo 38 del presente Statuto, per singole ricorrenze, il consiglio cittadino e il Sindaco hanno la facoltà di istituire e conferire anche altri riconoscimenti.

IX. ORDINAMENTO, COMPETENZE E MODALITA' LAVORATIVE DEGLI ORGANI CITTADINI

a) L'organo rappresentativo – il consiglio cittadino

Articolo 49.

Il consiglio cittadino è l'organo rappresentativo dei cittadini e l'organo d'autogoverno locale, che emana gli atti normativi relativi all'ambito di competenza della Città e che svolge altre attività in conformità alla legge e al presente Statuto.

Articolo 50.

Il Consiglio cittadino:

1. emana lo Statuto della Città,
2. emana il Regolamento di procedura del Consiglio cittadino,
3. emana il bilancio, il conto consuntivo, la delibera di realizzazione del bilancio e la delibera sul finanziamento provvisorio,
4. delibera sulle condizioni, le modalità e la procedura di gestione degli immobili di proprietà della Città di Buie,
5. decide in merito all'acquisizione e all'alienazione dei beni mobili e immobili in conformità alle prescrizioni legislative
6. emana la delibera di modifica dei confini della Città di Buie
7. emana le delibere in merito alla firma di accordi con altre unità d'autogoverno locale, come pure le delibere sull'accesso ad associazioni internazionali,
8. bandisce il referendum locale,
9. emana delibere e atti normativi generali che regolano le questioni dell'ambito autogovernativo della Città,
10. istituisce ed elegge i membri degli organi operativi del consiglio cittadino, nonché nomina e destituisce le altre persone definite dalla legge, dalle altre prescrizioni e dl presente Statuto,
11. determina l'ordinamento e l'ambito di competenze degli assessorati e degli uffici della Città,
12. rilascia i nulla osta preliminari agli statuti e agli altri atti normativi generali delle istituzioni pubbliche di cui ne è il fondatore ai sensi della legge e della delibera di fondazione,
13. fonda istituzioni pubbliche e altre persone giuridiche per lo svolgimento di attività economiche, sociali, comunali e di altro genere di interesse per la Città,
14. elegge e destituisce la/il presidente e la/il vicepresidente del Consiglio cittadino,
15. decide del patrocinio,
16. emana la delibera sui criteri, le modalità e la procedura di conferimento dei riconoscimenti pubblici,
17. svolge altre attività che in base alla legge o ad altre prescrizioni rientrano nell'ambito di competenze del Consiglio cittadino.

Articolo 51.

I lavori del Consiglio cittadino sono disciplinati dal regolamento di procedura (in seguito: Regolamento).

L'emanazione del regolamento di cui nel paragrafo precedente deve essere a maggioranza dei voti di tutti i membri.

Articolo 52.

Il consiglio cittadino conta 15 membri, ovvero consiglieri. In via eccezionale, il Consiglio cittadino può avere un numero maggiore di membri, in altre parole consiglieri se questo è necessario ad assicurare la rappresentanza della comunità nazionale italiana.

I membri della comunità nazionale italiana, sulla base della rappresentanza nella popolazione totale nella Città di Buie, hanno diritto ad almeno 6 (sei) membri del Consiglio cittadino della Città di Buie.

I consiglieri si eleggono secondo la modalità e la procedura sancite dalla legge.

Articolo 53.

Il mandato dei consiglieri eletti con elezioni regolari ha la durata di quattro anni.

Il mandato dei consiglieri eletti con elezioni anticipate dura fino allo scadere del mandato in corso dell'organo rappresentativo dell'unità d'autonomia locale.

Articolo 54.

Il Consiglio cittadino ha un presidente e due vice presidenti eletti dai consiglieri.

Uno di loro deve essere appartenente alla comunità nazionale italiana.

Il Presidente e i vicepresidenti del Consiglio sono eletti dalla maggioranza di tutti i consiglieri, e su richiesta scritta di almeno cinque consiglieri che hanno firmato la proposta vicino ai nomi e cognomi scritti a stampatello.

Articolo 55.

I Presidenti e i Vice Presidente del Consiglio sono eletti in base a votazione palese per ciascun candidato.

Per Presidente e Vice Presidente del Consiglio è eletto il candidato che ottiene la maggioranza del numero totale dei consiglieri.

Articolo 56.

Il processo di elezione e di revoca, i diritti e doveri del Presidente e Vice Presidente del Consiglio, come pure il diritto a convocare le riunioni del Consiglio viene regolamentata dal Regolamento di procedura.

Articolo 57.

I membri del Consiglio cittadino svolgono la loro funzione in modo onorario e non ricevono uno stipendio.

I membri del Consiglio cittadino hanno diritto ad una retribuzione in linea con la decisione del Consiglio cittadino.

Articolo 58.

Il mandato di consigliere non è obbligatorio ne' revocabile.

Il consigliere che nel corso del proprio mandato accetta una funzione che ai sensi della legge è incompatibile con quella di membro dell'organo rappresentativo, mette il proprio mandato in sospensione, per questo periodo è sostituito da un sostituto, in conformità alle disposizioni della legge. Il consigliere ha la facoltà di richiedere la continuazione dello svolgimento della sua funzione di consigliere una volta sola nel corso dell'intero mandato.

Articolo 59.

Dopo le elezioni per i membri del Consiglio cittadino, questo si considera costituito con l'elezione del presidente.

Articolo 60.

Il Consiglio cittadino delibera a maggioranza di voti dei consiglieri presenti se alla seduta presenza la maggioranza dei membri del Consiglio cittadino.

Articolo 61.

In merito all'emanazione dello Statuto cittadino, del bilancio e del conto consuntivo, del Regolamento di procedura del Consiglio cittadino, dell'elezione e della destituzione del presidente e del vicepresidente del Consiglio cittadino, il Consiglio cittadino delibera a maggioranza di voti di tutti i consiglieri.

Quando, la legge, lo Statuto e Regolamento di procedura prevedono che per l'emanazione della decisione venga richiesto un voto di maggioranza di tutti i consiglieri, il voto è sempre palese.

Le votazioni del consiglio cittadino sono di norma palesi, salvo nei casi in cui lo stesso non decida per una questione particolare di votare in modo segreto.

Articolo 62.

Il consiglio cittadino istituisce comitati e altri organi operativi temporanei o permanenti che hanno il compito di preparare le delibere che rientrano nel suo ambito di competenza.

Gli organi operativi permanenti del Consiglio cittadino e la loro composizione sono regolati dal Regolamento di procedura del Consiglio cittadino, mentre le competenze e funzionamento da una specifica delibera d'istituzione dell'organo operativo.

Gli organi operativi temporanei, sono fondati dal Consiglio cittadino in base a delibera specifica di istituzione dell'organo operativo, nella quale viene definito il numero dei componenti, la composizione, le competenze e il funzionamento.

Articolo 63.

La prima seduta costitutiva del Consiglio cittadino si convoca entro un termine di 30 giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali.

La seduta costitutiva è convocata dall'esponente dell'amministrazione statale addetta agli affari dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) o dalla persona da lui incaricata.

In caso di mancato svolgimento della seduta costitutiva nei termini prestabiliti, il convocatore ne convocherà una nuova da tenersi entro un termine di 15 giorni.

La seduta costitutiva del Consiglio cittadino, fino alla nomina del presidente, viene presieduta dal membro più anziano di età.

Articolo 64.

Le rimanenti questioni inerenti il lavoro del consiglio cittadino sono sancite dal regolamento di procedura dello stesso.

b) **Organo esecutivo – Sindaco**

Articolo 65.

Il Sindaco rappresenta la Città ed è il portatore del potere esecutivo della Città.

Il mandato del Sindaco ha la durata di quattro anni.

Nello svolgimento del potere esecutivo la/il Sindaco:

- prepara le proposte degli atti generali,
- esegue e assicura l'esecuzione degli atti generali del Consiglio cittadino
- definisce la proposta del bilancio della Città e la realizzazione del bilancio,
- gestisce i beni immobili, mobili e i diritti di proprietà dei beni della Città in conformità alla legge, al presente Statuto e agli atti generali del Consiglio cittadino,
- decide dell'acquisizione e dell'alienazione dei beni mobili e immobili della Città in conformità alle disposizioni legislative,
- gestisce le entrate e le uscite finanziarie della Città,
- gestisce i mezzi finanziari a disposizione sul conto del bilancio della Città,
- emana il regolamento sull'ordine interno degli organi amministrativi della Città,
- nomina e destituisce gli assessori degli organi amministrativi,
- definisce il piano di assunzione in servizio negli organi amministrativi della Città,
- propone l'esecuzione del piano territoriale e delle relative modifiche e integrazioni in base alle proposte argomentate e motivate di persone fisiche e giuridiche,
- dà le direttive di lavoro degli organi amministrativi della Città e degli uffici cittadini nello svolgimento delle mansioni dell'autogoverno locale della Città, rispettivamente delle attività dell'amministrazione statale, quando sono trasferiti alla Città,
- esprime i pareri in merito alle proposte emanate da altri proponenti autorizzati,
- esegue il controllo della legalità d'operato degli organi dei comitati locali,
- svolge altre mansioni previste dallo Statuto e da altre prescrizioni.

Articolo 66.

Il Sindaco risponde della costituzionalità e della legalità dei lavori che rientrano nel suo ambito di competenza nonché della costituzionalità e della legalità degli atti degli organi amministrativi della Città.

Articolo 67.

Il Sindaco rilascia due volte l'anno la relazione semestrale sul lavoro svolto e precisamente entro il 31 marzo dell'anno in corso per il periodo luglio-dicembre dell'anno precedente e entro il 15 settembre per il periodo gennaio-giugno dell'anno in corso.

Il Consiglio cittadino, oltre alla relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ha la facoltà di chiedere al Sindaco la relazione in merito a determinate questioni che rientrano nel suo ambito di competenza.

Il Sindaco consegna la relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo entro un termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Se la stessa richiesta comprende un numero maggiore di domande diverse, il termine per la consegna della relazione è di 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio cittadino non può chiedere al Sindaco la relazione su una questione determinante prima dell'intercorrere di 6 mesi dalla consegna della precedente relazione in merito alla stessa questione.

Articolo 68.

Il Sindaco nello svolgimento delle mansioni nell'ambito dell'autogoverno locale della Città:

- ha la facoltà di sospendere l'applicazione un atto generale del Consiglio cittadino, se valuta che tale atto viola la legge o un'altra prescrizione, nonché di richiedere al Consiglio cittadino di eliminare le incongruenze rilevate entro un termine di 15 giorni. Se il Consiglio cittadino non agisce in questo modo, il Sindaco è tenuto ad avvisare entro un termine di otto giorni, il sovrintendente dell'amministrazione statale nella regione e il dirigente dell'organo centrale dell'amministrazione statale preposto al controllo della legalità dell'operato degli organi dell'autogoverno locale,
- ha la facoltà di sospendere l'applicazione dell'atto del Comitato locale se valuta che tale atto è in contrasto con la Legge, con lo Statuto e con gli altri atti normativi del Consiglio cittadino.

Articolo 69.

Il Sindaco ha un sostituto, il vicesindaco che lo sostituisce in caso di assenza prolungata o per altri motivi in cui è impossibilitato a svolgere le proprie mansioni.

Tra il Sindaco e il vicesindaco uno deve essere appartenente alla minoranza nazionale italiana.

Se in seguito alle elezioni non si realizza il diritto della minoranza nazionale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, vengono indette le elezioni supplementari e in questo caso il Sindaco ha due sostituti.

Articolo 70.

Sindaco nello svolgimento dei compiti di sua competenza, può utilizzare i servizi di consulenti esterni e di altri organismi consultivi per eseguire determinati compiti.

I fondi per il pagamento dei consulenti di servizi e altri organismi consultivi devono essere forniti nel bilancio della Città di Buie.

Articolo 71.

Il Sindaco ha la facoltà di demandare determinate mansioni del proprio ambito di competenza al vicesindaco, ma in questo modo non cessa la sua responsabilità per il loro adempimento.

Nella situazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo il vicesindaco è tenuto ad attenersi alle istruzioni del Sindaco.

Articolo 72.

Il Sindaco di Buie svolge la sua funzione come professione.

I Vicesindaci decidono sulla modalità di svolgimento delle loro funzioni (in modo volontario o professionale) per iscritto all'inizio del mandato, entro il termine stabilito dalla legge.

Articolo 73.

Al Sindaco e al vicesindaco cessa la funzione per forza di legge:

- in data di consegna delle dimissioni,
- in data di esecutività della sentenza giudiziaria che lo condanna a una pena di reclusione senza condizionale della durata superiore a un mese,
- in data di esecutività della delibera di alienazione dell' idoneità lavorativa,
- in data di esecutività della sentenza giudiziaria con la quale è stato condannato per aver commesso reato penale contro la libertà e i diritti dell'uomo e del cittadino, della Repubblica di Croazia e delle norme riconosciute del diritto internazionale,
- in data di trasferimento della residenza fuori dal comprensorio cittadino,
- in data di cessazione della cittadinanza croata,
- con la morte.

Il Consiglio cittadino entro un termine di 8 giorni informa il Governo della Repubblica di Croazia in merito alla cessazione del mandato del Sindaco al fine dell'indizione delle elezioni anticipate per l'elezione di una nuova/un nuovo Sindaco.

Se il mandato del Sindaco cessa nel corso dell'anno in cui si svolgono le elezioni regolari, ma prima del termine stabilito, la funzione del Sindaco per il tempo restante del mandato sarà svolta dal vicesindaco.

Articolo 74.

Il Sindaco e il vicesindaco possono essere destituiti mediante referendum secondo la procedura definita dalla legge.

Se in seguito al referendum viene emanata la delibera di destituzione del Sindaco e del suo sostituto, il mandato cessa in data di pubblicazione dei risultati del referendum, in tal caso il Governo della Repubblica di Croazia nomina un commissario del Governo della Repubblica di Croazia per lo svolgimento delle mansioni dell'ambito di competenza del Sindaco.

c) **Organi amministrativi**

Articolo 75.

Per lo svolgimento delle attività che rientrano nell'ambito d'autogoverno della Città di Buie, definite dalla Legge e dal presente Statuto, come quelle dell'amministrazione statale demandate per legge alla Città, si istituiscono gli organi amministrativi-assessorati della Città.

L'ordinamento interno e l'ambito di competenza degli assessorati sono definiti da specifica delibera del Consiglio cittadino.

Gli organi amministrativi s'istituiscono in forma di assessorati e uffici (in seguito: organi amministrativi).

Gli organi amministrativi sono diretti dagli assessori che in seguito a concorso pubblico vengono nominati dal Sindaco.

Articolo 76.

Gli organi amministrativi nell'ambito delle competenze per le quali sono stati istituiti e nell'ambito delle competenze definite da particolare delibera, applicano direttamente e controllano l'applicazione degli atti normativi generali e particolari degli organi della Città, e in caso di mancata applicazione di un atto generale intraprendono le dovute misure.

Articolo 77.

Gli organi amministrativi sono indipendenti nell'ambito delle proprie competenze e per l'adempimento legale e tempestivo dei propri obblighi rispondono al Sindaco.

Articolo 78.

I mezzi finanziari per il lavoro degli organi amministrativi vengono assicurati dal Bilancio della Città di Buie, dal Bilancio statale e da altre fonti in conformità alla legge.

d) **Servizi pubblici**

Articolo 79.

La Città di Buie, nell'ambito dell'autogoverno assicura lo svolgimento delle attività con le quali vengono soddisfatte le necessità quotidiane dei cittadini nel settore delle attività comunali, sociali e di altro genere, per le quali è definito dalla legge che si svolgono come servizio pubblico.

Articolo 80.

La Città di Buie assicura lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 del presente Statuto mediante la fondazione di società commerciali, istituzioni pubbliche, altre persone giuridiche e uffici propri.

Nelle società commerciali partecipate dalla Città, oppure di cui questa possiede le azioni, il Sindaco è membro dell'assemblea della società (nota: il Sindaco rappresenta la Città quale persona giuridica che detiene una quota di partecipazione, rispettivamente delle azioni). La Città ha la facoltà di demandare a d altre persone giuridiche e fisiche lo svolgimento di determinate attività mediante contratto di concessione.

e) **Pubblicità di operato degli organi**

Articolo 81.

Il lavoro del Consiglio cittadino, del Sindaco e degli organi amministrativi è pubblico.

I rappresentanti delle associazioni dei cittadini possono seguire il lavoro del Consiglio cittadino in conformità alle disposizioni del Regolamento di procedura del Consiglio cittadino.

Articolo 82.

La pubblicità del lavoro del Consiglio cittadino si assicura mediante:

- le riunioni aperte al pubblico,
- le relazioni e gli avvisi pubblicati mediante la stampa e le altre forme di informazione pubblica,
- la pubblicazione degli atti generali e degli altri atti nel Gazzetta ufficiale della Città di Buie e nel sito web della Città di Buie.

La pubblicità del lavoro del Sindaco si assicura mediante:

- l'organizzazione regolare di conferenze stampa mensili,

- le relazioni e gli avvisi pubblicati mediante stampa e le altre forme di informazione pubblica,
- la pubblicazione degli atti generali e degli altri atti nel Gazzetta ufficiale della Città di Buie e nel sito web della Città di Buie.

La pubblicità del lavoro degli organi amministrativi della Città si assicura mediante le relazioni e gli avvisi mediante la stampa e le altre forme d'informazione pubblica.

Articolo 83.

La Città pubblica gli atti in croato e italiano nelle "Službene novine Grada Buja - Gazzetta ufficiale della Città di Buie" e sulla bacheca della città.

La Gazzetta Ufficiale di cui al paragrafo precedente è consegnata alle autorità cittadine e ai comitati locali.

Su richiesta e a pagamento possono essere inviate alle istituzioni, associazioni, imprese e ai cittadini della Città.

X. PROPRIETA' E FINANZIAMENTO DELLA CITTA' DI BUIE

Articolo 84.

Tutti i beni mobili e immobili nonché i diritti patrimoniali che spettano alla Città di Buie, rappresentano il patrimonio della Città di Buie.

Articolo 85.

Il patrimonio della Città è gestito dal Sindaco e dal Consiglio cittadino in conformità alle disposizioni del presente Statuto con la cura del buon padre di famiglia.

Il Sindaco nell'ambito della gestione del patrimonio della Città emana atti specifici di gestione delle proprietà in base all'atto generale del Consiglio cittadino sui criteri, le modalità e la procedura di gestione degli immobili di proprietà della Città di Buie.

Articolo 86.

La Città di Buie ha i propri proventi di cui dispone liberamente nell'ambito dell'autogoverno locale.

Sono proventi della Città di Buie:

- le imposte cittadine, la sovrattassa, le indennità, i contributi e le tasse amministrative in conformità alla legge e alle delibere specifiche del Consiglio cittadino,
- i proventi dai beni di proprietà della Città e dai diritti patrimoniali,
- le entrate provenienti dalle società commerciali e dalle altre persone giuridiche di proprietà della Città rispettivamente partecipate dalla Città o delle quali la medesima possiede quote di proprietà o azioni,
- i proventi delle concessioni,
- le multe in denaro e l'utilizzo dei beni confiscato per le violazioni definite dalla Città di Buie in conformità alla legge,
- una quota delle imposte comuni con la Regione istriana e la Repubblica di Croazia, nonché la quota aggiuntiva dell'imposta sul reddito per le funzioni decentralizzate in conformità a legge specifica,

- gli aiuti e le dotazioni della Repubblica di Croazia stanziati dal bilancio statale,
- le altre entrate previste dalla legge.

Articolo 87.

La previsione delle entrate e dei proventi annuali come pure la previsione delle uscite e delle spese e degli altri obblighi finanziari della Città di Buie vengono riportati nel bilancio della Città di Buie.

Tutte le entrate e i proventi del bilancio devono essere ripartiti nel bilancio e rappresentati in base alle fonti da cui provengono.

Tutte le uscite del bilancio devono essere riportate nel bilancio e devono essere in equilibrio con le entrate e i proventi.

Articolo 88.

Il bilancio della Città di Buie e la delibera di realizzazione del bilancio si emana per l'anno di bilancio e vale per l'anno per il quale è stato portato.

L'anno di bilancio è il periodo di dodici mesi, che inizia il 1. gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 89.

Il Consiglio cittadino emana il bilancio per l'anno di bilancio seguente, secondo le modalità e le scadenze definite dalla legge.

Qualora non sia possibile portare il bilancio per l'anno successivo entro la data prevista, il Consiglio cittadino emana la delibera sul finanziamento provvisorio secondo le modalità e la procedura definite dalla legge e al massimo per il periodo dei primi tre mesi dell'anno di bilancio.

Articolo 90.

Se nel corso dell'anno di bilancio diminuiscono le entrate e i proventi oppure aumentano le uscite definite dal bilancio, il bilancio deve venire equilibrato con la diminuzione delle spese oppure con il reperimento di nuove entrate.

La conformazione del bilancio si esegue apportando le relative modifiche e integrazioni secondo la procedura vigente per l'emanazione del bilancio.

Articolo 91.

La gestione materiale e finanziaria complessiva della Città è controllata dal Consiglio cittadino.

La legalità, la spesa finalizzata e la tempestività di utilizzo dei mezzi del bilancio della Città sono controllati dal Ministero alle finanze.

XI. ATTI DELLA CITTA'

Articolo 92.

Il Consiglio cittadino in base ai diritti ed alle competenze sanciti dalla legge e dal presente Statuto, emana lo Statuto, il Regolamento di procedura, il bilancio, la delibera di realizzazione del bilancio, delibere e altri atti normativi generali e decisioni.

Il Consiglio cittadino emana decreti e altri atti particolari quando decide di questioni specifiche.

Articolo 93.

Il Sindaco nello svolgimento delle mansioni di sua competenza emana delibere, decisioni, regolamenti e atti generali quando ne è autorizzato dalla legge oppure da atto generale del Consiglio cittadino.

Articolo 94.

Gli organi operativi del Consiglio cittadino emanano decisioni e raccomandazioni.

Articolo 95.

Il Sindaco assicura l'applicazione degli atti generali di cui all'articolo 91 del presente Statuto, come pure gli altri di cui l'articolo 92 del presente Statuto, secondo la procedura e le modalità previste dal presente Statuto ed è preposto al controllo della legalità dell'operato degli organi amministrativi.

Articolo 96.

Gli organi amministrativi della Città nell'applicazione degli atti generali del Consiglio cittadino emanano atti particolari per la soluzione dei diritti, dei doveri e degli interessi legali delle persone fisiche e giuridiche.

Contro gli atti particolari di cui al paragrafo 1 del presente articolo si può inoltrare ricorso al competente organo amministrativo della Regione istriana.

Nell'emanazione degli atti particolari si applicano in modo idoneo le disposizioni della Legge sulla procedura amministrativa generale e delle altre prescrizioni.

Nell'applicazione degli atti generali del Consiglio cittadino, gli atti particolari possono essere emanati anche dalle persone giuridiche alle quali mediante delibera del Consiglio cittadino e in conformità alla legge, sono state demandate tali competenze pubbliche.

Articolo 97.

Gli atti particolari che regolano l'obbligo di riscossione delle imposte cittadine, dei contributi e delle indennità vengono emanati con procedura amministrativa abbreviata.

La procedura amministrativa abbreviata si applica pure nell'emanazione degli atti particolari che regolano i diritti, gli obblighi e gli interessi delle persone fisiche e giuridiche da parte delle persone giuridiche delle quali la Città di Bui è il fondatore.

Contro gli atti particolari del Consiglio cittadino e del Sindaco che regolano i diritti, gli obblighi e i diritti legali delle persone fisiche e giuridiche, qualora una legge particolare non sancisca diversamente, non si può inoltrare ricorso, ma si può indire causa amministrativa.

Articolo 98.

Il controllo della legalità degli atti generali del Consiglio cittadino nel suo ambito di autogoverno è competenza dell'ufficio amministrativo statale nella Regione istriana e dei competenti organi dell'amministrazione statale, ognuno per il proprio ambito di competenza.

Articolo 99.

Disposizioni più dettagliate in merito agli atti della Città di Buie e alla procedura di emanazione degli atti sono definite dal Regolamento di procedura del Consiglio cittadino.

Articolo 100.

Gli atti generali, prima di entrare in vigore, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Città di Buie.

Gli atti generali entrano in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione, salvo nei casi in cui per ragioni particolarmente giustificate, lo stesso atto generale preveda la sua entrata in vigore in data di pubblicazione.

Gli atti generali non possono avere valore retroattivo.

XII. MODALITA' DI CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Articolo 101.

Il Consiglio cittadino e il sindaco possono, prima di prendere determinate decisioni di loro competenza, consultare i cittadini, ovvero richiedere pareri preventivi dei cittadini su questioni rilevanti.

La consultazione, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata soprattutto se, per qualche motivo, la decisione da prendere è particolarmente importante per i cittadini e altri soggetti, o per la situazione in città.

Articolo 102.

La consultazione ai sensi dell'articolo 101 di questo Statuto viene effettuata tramite questionari, l'organizzazione di dibattiti pubblici durante le riunioni, la raccolta di pareri dei comitati locali e in altri modi appropriati.

XIII. MODALITA' DECISIONALI DIRETTE DEI CITTADINI

Articolo 103.

I cittadini hanno la facoltà di partecipare direttamente all'emanazione di decisioni che riguardano questioni di carattere locale tramite referendum e comizi locali dei cittadini, in conformità alla legge e al presente Statuto.

Articolo 104.

Il referendum si può indire per decidere della proposta di modifica dello Statuto cittadino, della proposta di un atto normativo, per ottenere il parere preliminare degli abitanti in merito al cambiamento del territorio della Città o di altre questioni definite dalla legge.

La proposta di emanazione della decisione sull'indizione del referendum di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai sensi delle disposizioni della legge e del presente Statuto può essere inoltrata da 1/3 dei membri del Consiglio cittadino, dalla/dal Sindaco, dalla metà dei comitati locali del comprensorio cittadino e dal 20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali della Città.

Articolo 105.

Il referendum può essere indetto con lo scopo di destituire il Sindaco e dei vicesindaci nei casi e secondo le modalità definite dalla legge.

Articolo 106.

Il consiglio cittadino è tenuto a disaminare la proposta di indire il referendum entro un termine di 30 giorni dal ricevimento della proposta.

Qualora il Consiglio cittadino non accettasse la proposta di indire il referendum, e la stessa è stata inoltrata dagli elettori ai sensi dell'articolo 104 paragrafo 2 del presente Statuto, il Consiglio cittadino è tenuto a dare una risposta al proponente al più tardi entro un termine di tre mesi dalla presentazione della stessa.

Articolo 107.

La delibera sull'indizione del referendum contiene il nome dell'organo che indice il referendum, il settore della questione oggetto del referendum, la denominazione dell'atto per il quale viene indetto il referendum, rispettivamente la citazione delle questioni in merito alle quali i cittadini decideranno, la spiegazione dell'atto oppure delle domande per le quali viene indetto il referendum, la domanda referendaria oppure le domande referendarie, rispettivamente una o più proposte in merito alle quali le elettrici/gli elettori dovranno decidere, nonché' la data di svolgimento del referendum.

Articolo 108.

Hanno diritto di voto al referendum le cittadine/i cittadini con residenza nel comprensorio della Città di Buie, rispettivamente nella zona per la quale s'indica il referendum, iscritti nelle liste elettorali.

Articolo 109.

Il procedimento di attuazione del referendum e le decisioni emanate con il referendum sono soggetti al controllo della legalità degli atti generali, da parte dell'organo centrale dell'amministrazione statale preposto all'autogoverno locale e territoriale (regionale).

Articolo 110.

Il consiglio cittadino può richiedere il parere dai comizi locali dei cittadini in merito alla proposta di un atto generale o per altre questioni inerenti l'ambito di competenza della Città come pure per le altre questioni definite dalla legge. La proposta per richiedere il parere di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere data da un terzo dei consiglieri del Consiglio cittadino e dal Sindaco.

Il consiglio cittadino è tenuto a discutere della proposta di cui al paragrafo 2 del presente articolo entro un termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della proposta.

Con la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo si definiscono le questioni per le quali si richiede il parere dei comizi locali dei cittadini come pure termine entro il quale è necessario che il parere venga inoltrato.

Articolo 111.

Il comizio dei cittadini viene convocato dal presidente del Consiglio cittadino entro un termine di 15 giorni dalla data di emanazione della delibera del Consiglio cittadino.

Per la validità dell'opinione del comizio dei cittadini è necessaria la presenza minima del 5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comitato locale del territorio per il quale è stato indetto il comizio dei cittadini.

Nel comizio dei cittadini, i cittadini esprimono la propria opinione pubblicamente, mentre le decisioni vengono portate a maggioranza di voti dei cittadini presenti.

Articolo 112.

I cittadini hanno la facoltà di proporre al Consiglio cittadino l'emanazione di un particolare atto normativo o la soluzione di una determinata questione che rientra nell'ambito di competenza del Consiglio cittadino.

Il consiglio cittadino discute della proposta di cui al paragrafo 1 del presente articolo se la stessa è supportata dalla firma di almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali della Città.

Il Consiglio cittadino è tenuto a dare una risposta ai proponenti entro un termine di tre mesi dalla ricezione della proposta.

Articolo 113.

I cittadini e le persone giuridiche hanno la facoltà di inoltrare interpellanze e ricorsi sul lavoro degli organi della Città di Buie come pure sul lavoro dei suoi organi amministrativi, come pure sul rapporto scorretto dei dipendenti di questi organi ai quali si rivolgono per realizzare i propri diritti e interessi oppure per adempiere i propri doveri civili.

Alle interpellanze e ai ricorsi inoltrati il sovrintendente dell'organo amministrativo rispettivamente l'assessore ha l'obbligo di dare risposta entro un termine di 30 giorni dalla data di inoltro dell'interpellanza, rispettivamente del ricorso.

La realizzazione del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo si realizza mediante l'istituzione del registro dei reclami, con il collocamento della cassetta per le interpellanze e i ricorsi, mediante comunicazione diretta con i rappresentanti autorizzati dell'organo cittadino, nonché quando esistono i requisiti tecnici, mediante i mezzi di comunicazione elettronica (e-mail, modulo dei contatti nel sito web, net meeting e chat).

XIII. AUTOGOVERNO LOCALE

Articolo 114.

Con lo scopo di realizzare il diritto dei cittadini a partecipare direttamente nelle decisioni di carattere locale d'interesse diretto e quotidiano per la vita e il lavoro dei cittadini, si possono istituire i comitati locali in conformità alla legge e al presente Statuto.

La delibera d'istituzione dei comitati locali si emana con maggioranza di voti di tutti i consiglieri.

Il comitato locale si può istituire per un abitato, per più abitati minori insieme o per parte di un abitato maggiore che rispetto alle altre parti rappresenta un'unità ben definita.

Articolo 115.

Nella Città di Buie, in base ai precedenti regolamenti, sono stati fondati i seguenti comitati locali:

1. Il Comitato locale di Tribano, per gli abitati di: Bibali e Tribano con i corrispondenti centri abitati,

2. Il Comitato locale di Castelvenere, per gli abitati di: Busin, Caldanìa, Canegra, Castelvenere, Plovanìa, Madonna del Carso – in parte, Scrule, Scudelin, Molino Grande con i corrispondenti centri abitati e vie,

3. Il Comitato locale di Crassiza, per gli abitati: Baredine, Crassiza e Losari con i corrispondenti centri abitati,

4. Il Comitato locale di Carsette, per gli abitati di: Buroli, Gambozzi e Carsette con i corrispondenti centri abitati,

5. Il Comitato locale di Marussici, per l'abitato di Marussici con i corrispondenti centri abitati,

6. Il Comitato locale di Momiano, per l'abitato di: Collalto, Briz, Cucibreg, Merischie, Momiano, Oscurus con i corrispondenti centri abitati.

Viene constatato che gli enti locali di cui al paragrafo 1 presente articolo devono soddisfare i criteri di cui all'articolo 114, paragrafo 2 di questo Statuto, o dell'articolo 57, paragrafo 2 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale), e in base al presente Statuto viene confermata la loro costituzione ed essi continuano a operare come persona giuridica, in conformità alla legge e al presente Statuto.

Articolo 116.

Per il territorio della Città di Buie, ovvero l'abitato di Buie per il quale non sono stati istituiti comitati locali, verrà costituito un comitato locale, a partire dalle pertinenti iniziative e proposte di cui all'articolo 117, 118 e 119 del presente Statuto.

Articolo 117.

L'iniziativa per l'istituzione dei comitati locali, ovvero i comitati di quartiere per il territorio della Città di Buie per i quali questi non sono stati istituiti, come pure per la modifica territoriale di quelli esistenti, deve essere inoltra dai cittadini e loro organizzazioni e associazioni, dalle assemblee di cittadini, consiglio del comitato locale (per il territorio dove questi sono stati istituiti) e dal Sindaco.

Articolo 118.

L'iniziativa per l'istituzione del comitato locale può essere inoltrata da un minimo del 20% di cittadini iscritti nelle liste elettorali per il territorio per il quale si propone la fondazione del comitato locale, da organizzazioni e associazioni dei cittadini e dal Sindaco.

Nel caso in cui la proposta al paragrafo 1 di questo articolo viene fatta dai cittadini o dalle loro organizzazioni e associazioni, la proposta si inoltra in forma scritta al Sindaco.

Nella proposta d'istituzione dei comitati locali sono fornite informazioni sul proponente, la sua denominazione, l'area e il perimetro del comitato locale, la sede del comitato locale, le normative principali del comitato locale, la spiegazione della giustificazione sulla fondazione del comitato locale, le sue attività e il finanziamento del comitato locale.

Articolo 119.

Entro 15 giorni dal ricevimento della proposta, il Sindaco constata se la proposta è stata presentata nei modi e nella procedura stabilita dalla legge e dal presente Statuto.

Se il sindaco stabilisce che la proposta non è stata presentata nel rispetto delle disposizioni e la procedura prescritta, lo comunica al richiedente e richiedendo che entro 15 giorni dalla notifica della proposta questa venga completata dalla proposta di istituzione del comitato locale.

Il Sindaco invia la proposta valida al Consiglio cittadino, che deve dichiararsi sulla proposta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.

Se il Consiglio cittadino ritiene che la proposta di cui al paragrafo 3 del presente articolo soddisfa tutti i requisiti in conformità alla legge e al presente Statuto, e che ci sono buone ragioni per istituire un comitato locale, emana la decisione di istituire il comitato locale.

Articolo 120.

Gli organi del comitato locale sono il consiglio del comitato locale e il presidente del consiglio del comitato locale.

Il consiglio del comitato locale ha 5 membri, incluso il presidente.

Possono essere eletti come membri del consiglio del comitato locale cittadini croati con 18 anni compiuti di età che risiedono nel territorio del comitato locale.

Articolo 121.

I membri del consiglio del comitato locale sono eletti dai cittadini aventi diritto di voto residenti nel comprensorio del comitato locale, direttamente tramite votazione segreta, per un periodo di 4 anni.

L'unità elettorale per l'elezione dei membri del comitato locale, è l'intera area del comitato locale.

Il procedimento di elezione dei membri del consiglio del comitato locale è disciplinato da un'apposita delibera del Consiglio cittadino in conformità con l'applicazione delle disposizioni di legge che regolano l'elezione dei organi rappresentativi delle unità d'autogoverno locale.

Articolo 122.

Le elezioni dei membri dei comitati locali viene indetta dal sindaco entro 30 giorni dall'emanazione della decisione del Consiglio cittadino riguardante l'istituzione del comitato locale, ovvero entro 60 giorni dalla data di scadenza o scioglimento del consiglio del consiglio locale.

Dalla data di annuncio delle elezioni per il comitato locale fino al giorno delle elezioni non può trascorrere un periodo inferiore a 30 giorni né superiore a 60 giorni.

Articolo 123.

Il presidente del consiglio del comitato locale viene eletto dal consiglio del comitato locale tra i suoi membri, tramite votazione segreta per un periodo di 4 anni.

Presidente del comitato locale del Consiglio rappresenta il comitato locale, organizza il lavoro dei comitati locali e presiede le riunioni del Consiglio. Il presidente del comitato locale per il suo lavoro risponde al consiglio del comitato locale e per l'attuazione dell'articolo 124, paragrafo 1 del presente Statuto - al sindaco.

Articolo 124.

Il consiglio del comitato locale emana il programma di lavoro del comitato locale, le regole operative del comitato locale, il proprio regolamento di procedura armonizzato con lo

Statuto, il piano finanziario e il conto consuntivo e svolge altre mansioni in conformità alla legge, allo Statuto, alla delibera del Consiglio cittadino e del sindaco, e propri regolamenti.

Nel Regolamento del comitato locale, in conformità con la legge e il presente Statuto, sono definite le modalità di costituzione, convocazione e il lavoro del Consiglio del comitato locale, l'organizzazione e l'ambito dell'autogoverno locale del comitato locale, il funzionamento e l'organizzazione di assemblee di cittadini, l'elezione e la revoca degli organi, la giurisdizione e competenze degli organi del comitato locale, le modalità di definizione del programma di lavoro, il contenuto e le modalità di adozione del regolamento di procedura del comitato locale, il procedimento di emanazione delle decisioni, la responsabilità per l'utilizzo dei fondi e l'attuazione delle decisioni e altre questioni importanti per esercitare i diritti, gli obblighi e le responsabilità del comitato locale.

Articolo 125.

Il Programma di cui all'articolo 124 del presente Statuto, il Consiglio del comitato locale, stabilisce il lavoro e le mansioni dei consigli dei comitati locali, in particolare nei seguenti settori:

1. cura della sistemazione del territorio di competenza del comitato locale,
2. miglioramento della qualità della vita e miglioramento della qualità abitativa,
3. svolgimento di servizi di utilità pubblica e di altro tipo, miglioramento e manutenzione delle infrastrutture locali,
4. soddisfazione delle esigenze dei residenti nella cura dei bambini, educazione, istruzione, servizi sociali e della salute pubblica,
5. conservazione della natura e tutela dell'ambiente,
6. soddisfazione delle esigenze della cultura, cultura fisica, sport e altro ancora.

Oltre ai compiti di cui nei paragrafi precedenti del presente articolo, il Consiglio del comitato locale stabilisce il suo programma di lavoro e altre attività di interesse per il comitato locale.

Articolo 126.

I ricavi del comitato locale sono costituiti da ricavi di assistenza e sovvenzioni di persone fisiche e giuridiche, e ricavi che vengono stabiliti secondo il particolare decisione del Consiglio cittadino.

Articolo 127.

Il Consiglio del comitato locale, per discutere le esigenze e gli interessi dei cittadini, e formulare proposte per affrontare le questioni di rilevanza locale, può convocare assemblee di cittadini.

Le assemblee dei cittadini possono essere convocate anche per l'area del comitato locale che può essere definita un'entità separata.

L'assemblea dei cittadini è condotta dal presidente del consiglio del comitato locale o qualche altro membro del consiglio del comitato locale nominato dal Consiglio.

Articolo 128.

I servizi professionali e amministrativi per il comitato locale vengono eseguiti dagli organi amministrativi della città secondo le modalità previste dai regolamenti che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento degli organi amministrativi della Città.

Articolo 129.

Le iniziative e le proposte di modifica dell'area del comitato locale possono essere date dagli organi del comitato locale e dal sindaco.

Sull'iniziativa e la proposta di cui al paragrafo precedente, il Consiglio cittadino prende una decisione in base al parere preventivo dei cittadini del comitato locale che desiderano modificare il territorio del comitato.

Per il processo di cambiamento del territorio del comitato locale, vengono applicate le disposizioni degli articoli 117, 118 e 119 del presente Statuto.

Articolo 130.

La vigilanza sulla legalità del lavoro del comitato locale viene svolta dal sindaco. Nel procedimento di controllo sulla legittimità del comitato locale, il sindaco può respingere il consiglio del consiglio del comitato locale, se viola ripetutamente le disposizioni del presente Statuto, il Regolamento del comitato locale e se non riesce a svolgere i compiti assegnati.

Allo scopo di compiere il controllo di cui al paragrafo 2 del presente articolo, di discutere le esigenze e gli interessi dei cittadini di alcuni comitati locali, e altre ragioni, il sindaco può convocare riunioni di lavoro con i consigli dei comitati locali.

Articolo 131.

Il consiglio del comitato locale può istituire altri organismi permanenti o temporanei, in conformità al Regolamento di procedura del comitato locale.

XV. COLLABORAZIONE CON LE ALTRE UNITA' D'AUTOGOVERNO LOCALE E TERRITORIALE (REGIONALE)

Articolo 132.

Nella realizzazione dell'interesse comune dello sviluppo economico, sociale e culturale, la Città di Buie instaura e coltiva la collaborazione con le altre unità d'autogoverno nel paese e all'estero, in conformità alla legge e agli accordi internazionali.

Articolo 133.

La Città di Buie collabora in particolare con la Regione Istriana, e tutte le unità di governo locale che fanno parte del suo territorio.

La Città di Buie, oltre alle unità di autogoverno locale e territoriale (regionale) di cui nel paragrafo precedente, collabora in particolare con i comuni limitrofi della Repubblica di Slovenia: Pirano, Isola e Capodistria.

Articolo 134.

Il Consiglio cittadino emana la delibera sull'instaurazione della collaborazione, rispettivamente sulla stipulazione dell'accordo (contratto, targa, memorandum e simile), sulla collaborazione con singole unità d'autogoverno locale, quando ritiene che esista un interesse costante e duraturo per l'instaurazione della collaborazione reciproca e le possibilità di incrementarla.

Articolo 135.

L'accordo sulla collaborazione della Città di Buie con un'altra città o comune di un altro stato viene pubblicato nel Gazzetta ufficiale della Città di Buie.

Articolo 136.

Ai fini della cooperazione nei termini dell'articolo 133, paragrafo 1 del presente Statuto, la Città con altre città e comuni può costituire società commerciali o istituzioni in proprietà comune, organi amministrativi comuni, e stabilire altre forme appropriate di cooperazione.

Articolo 137.

La Città di Buie può stabilire un rapporto speciale di amicizia con altre città e comuni in Croazia e all'estero in base alla legge.

Sull'amicizia ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo viene firmata una speciale targa, che a nome della Città viene firmata dal Sindaco, in conformità con la decisione del Consiglio cittadino.

XVI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 138.

La proposta per la modifica dello Statuto può essere data da un terzo dei consiglieri del Consiglio cittadino, dal Sindaco e dalla Commissione Statuto, Regolamento di procedura e attività normativa del Consiglio cittadino.

La proposta deve essere motivata e viene inoltrata al presidente del Consiglio cittadino.

Il Consiglio cittadino, con maggioranza di voti di tutti i consiglieri, decide se procedere alla discussione in merito alla modifica dello Statuto proposta.

Qualora anche in seguito a discussione ripetuta in merito alla modifica proposta, non viene emanata la delibera di procedere con il dibattito in merito alla modifica proposta, la stessa proposta non può essere messa all'ordine del giorno del Consiglio cittadino, prima dell'intercorrere di sei mesi dalla data di conclusione della discussione in merito alla proposta.

Articolo 139.

Le delibere e gli altri atti generali emanati in base allo Statuto della Città di Buie e alla legge, verranno armonizzati con le disposizioni del presente Statuto e della legge che regola un singolo settore specifico entro il termine previsto dalla legge.

Articolo 140.

La disposizione di cui all'articolo 52, paragrafo 2 si applica dalle successive elezioni per la Città di Buie.

Articolo 141.

La disposizione di cui all'articolo 120 Il paragrafo 2, si applica nel momento dell'indizione delle prossime elezioni per i consigli dei comitati locali.

Articolo 142.

Il presente Statuto entra in vigore otto giorni dopo la pubblicazione nel Gazzetta ufficiale della Città di Buie.

Al momento dell'entrata in vigore di questo Statuto cessa la validità dello Statuto della Città di Buie (Gazzetta Ufficiale della Città di Buie 05/01 e 02/06.) e la Delibera Statutaria sul numero dei membri dell'organo di rappresentanza dei membri delle minoranze nazionali della Città di Buie, classe: 021-05/04-01/1, numero protocollo: 2105/01-02-04-1, del 03 maggio 2004. (Gazzetta Ufficiale della Città di Buie 02/04).

Classe: 023-05/09-01/19

Numero protocollo: 2105/01-02-09-5

Buie, 30. luglio 2009.

CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA' DI BUIE

PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO CITTADINO

Fabrizio Vižintin